

Pubblicato il 16/12/2016

N. 00781/2016 REG.PROV.CAU.

N. 01082/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1082 del 2016, proposto da:

OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Beatrice Miceli C.F. MCLMBT63P58H743F, **Massimiliano Mangano** C.F. MNGMSM63H24G273X, con domicilio eletto presso Mangano Massimiliano in Palermo, via N. Morello 40;

contro

Ministero della Giustizia, Commissione degli Esami di Avvocato Presso La Corte di Appello di Palermo, Commissione degli Esami di Avvocato Presso La Corte di Appello di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Palermo, via De Gasperi, N. 81;

nei confronti di

Filippo Gallina non costituito in giudizio;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. SICILIA - PALERMO: SEZIONE III n. 01231/2016, resa tra le parti, concernente PER L'ANNULLAMENTO (PREVIA SOSPENSIONE)

- dei decreti ministeriali di nomina della commissione centrale (D.M. 12 novembre 2015) e delle sottocommissioni (D.M. 4 dicembre 2015).

- della circolare n. 0180126.U del 26.11.2015, con la quale la Commissione di esami centrale presso il Ministero della Giustizia ha indicato i criteri di valutazione degli elaborati scritti al fine di garantire uniformità di valutazione delle prove stesse su tutto il territorio dello Stato;

- del verbale della Commissione d'Esame Avvocato sessione 2015 Corte di Appello di Lecce datato 15.01.2016;
- del verbale della Commissione giudicatrice di Lecce, nominata con D.M. 12/11/2015, datato 5 aprile 2016, successivamente conosciuto, nella parte in cui ha valutato insufficienti i tre elaborati del ricorrente;
- del bando di ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato – Sessione 2015 adottato con decreto del Ministero della Giustizia del 2.09.2015, pubblicato sulla GU n.69 dell'8.9.2015);
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra i quali l'elenco pubblicato sul sito internet presso la Corte d'Appello di Palermo in data 28 giugno 2016, nella parte in cui il ricorrente non risulta ammesso alla successiva prova orale in quanto esclusa, e dell'eventuale provvedimento di approvazione non noto alla ricorrente;
- del verbale del 18 dicembre 2015 di raggruppamento delle buste della Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Palermo - sessione 2015 - indetti in data 2 settembre 2015;
- dei giudizi assegnati dalla Commissione d'Esame Avvocato sessione 2015 presso la Corte di Appello di Lecce in calce agli stessi elaborati;
- di ogni atto connesso conseguente e presupposto.

PER L'ACCERTAMENTO

del diritto di parte ricorrente ad essere ammesso alle prove orali sessione 2015/2016 dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense con condanna in forma specifica ex art.30 comma 2 c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione dei relativi provvedimenti di ammissione con riserva alla prova orale dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 CPA

dell'Amministrazione al risarcimento in forma specifica del danno subito dal ricorrente ordinando la ricorrenza degli elaborati, nei termini e nei modi funzionali ad assicurarne l'anonimato, ovvero disponendo l'ammissione dello stesso alla prova orale.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Commissione degli Esami di Avvocato Presso La Corte di Appello di Palermo e di Commissione degli Esami di Avvocato Presso La Corte di Appello di Lecce;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2016 il Cons. Alessandro Corbino e uditi per le parti gli avvocati M. Mangano, M. B. Miceli e l'avv. dello Stato Caserta;

Ritenuto che il complesso delle censure proposte appare – ancorché ad una sommaria cognizione – sostenuto da profili di fumus boni iuris, con particolare riferimento al profilo della motivazione affidata al solo voto numerico); ritenuto che sussistono i profili di periculum prospettati

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l'appello cautelare e, per l'effetto, dispone la ricorrezione – da eseguirsi entro 90 giorni dalla notificazione della presente ordinanza – degli elaborati, ai quali sia stato attribuito un giudizio di insufficienza, da parte di una nuova commissione. Allo scopo, i compiti da riesaminare (in fotocopia nella quale saranno resi illeggibili segni e giudizi eventualmente presenti) saranno fatti pervenire a due nuove diverse commissioni in due rispettivi plichi (uno per tipologia di compito), in ciascuno dei quali andranno inseriti il compito da rivalutare del candidato in questione accompagnato da 4 ulteriori compiti, nei quali siano stati resi illeggibili eventuali segni e giudizi in essi apportati. Di tali 4 compiti, 2 saranno estratti a sorte tra quelli giudicati sufficienti (con voto perciò di almeno 30) e 2 estratti a sorte tra quelli giudicati con votazione insufficiente. La commissione esprimerà sui 5 compiti inclusi in ciascun plico il proprio motivato giudizio di sufficienza/insufficienza.

Spese della presente fase cautelare compensate

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Zucchelli, Presidente

Nicola Gaviano, Consigliere

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Alessandro Corbino, Consigliere, Estensore

Giuseppe Barone, Consigliere

L'ESTENSORE

Alessandro Corbino

IL PRESIDENTE

Claudio Zucchelli